



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù

**Concessione di contributi di promozione della cultura della legalità tra i giovani della Regione Sardegna- Slegali studenti a scuola di legalità.” Approvato con D.D. n 687 prot 0013152/2018 del 23/10/2018 e rettificato con D.D. n. 695 prot 0013223/2018 del 24/10/2018**

**RISPOSTA AI QUESITI AGGIORNATA AL 29/10/2018**

**QUESITO N.1** (*articolato in 3 sotto quesiti con una premessa*)

**Premessa.**

ARTICOLO 2 comma 2 "Con riferimento ai soggetti di cui alle tipologie a) e b) dovrà essere indicato nello statuto o nell'atto di costituzione lo svolgimento di attività a favore dei giovani nei temi indicati dall'avviso. La mancanza di questo requisito determina la non ammissibilità della domanda di contributo."

**Quesito 1.1)** in caso di partecipazione come Associazione Temporanea di Scopo il requisito di cui all'articolo 2 comma 2 deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte dell'ATS o è sufficiente che lo posseda il capofila?

**Risposta al sotto quesito 1.1)** Sì, il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte dell'ATS, pena la non ammissibilità della proposta. Il requisito relativo alla indicazione "nello statuto o nell'atto di costituzione lo svolgimento di attività a favore dei giovani nei temi indicati dall'avviso" riguarda tutti i proponenti. Sia quali "proponenti singoli" sia quali ATS. In questo ultimo caso il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti come si rileva anche al penultimo capoverso dell'art 2, che recita "Le attività progettuali dovranno rientrare nell'ambito di quelle statutarie o costitutive del proponente/ti.". La non ammissibilità della proposta, come stabilita dal citato comma 2 dell'art 2 è ribadita inoltre nell'ultimo capoverso dell'art 2 dell'avviso: "L'assenza di tali requisiti determina la non ammissibilità della proposta e la conseguente esclusione della domanda di contributo."

**Quesito 1.2)** Il requisito di cui all'art. 2 comma 2 è soddisfatto da un oggetto associativo ampio del tenore: "L'associazione ha come finalità istituzionale il miglioramento delle condizioni sociali, culturali, economiche di coloro che abitano, soggiornano o lavorano all'interno del territorio regionale e in particolare del territorio del Comune di ....."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

**Risposta al sotto quesito 1.2):** L'elemento non è formulato come un quesito ma come una affermazione. In ogni caso, qualora fosse una affermazione di cui è chiesta (implicitamente) la condivisione, il lemma prospettato non contiene alcun riferimento ai giovani e allo "svolgimento di attività a favore dei giovani nei temi indicati dall'avviso".

**Quesito 1.3)** Se il requisito di cui all'art. 2 comma 2 possa essere superato dalle iniziative effettivamente attivate e organizzate dall'associazione.

**Risposta al sotto quesito 1.3)** No. Lo svolgimento di almeno una iniziativa (progetto) come definita dall'art 2 dell'avviso è una delle condizioni di ammissibilità, che deve essere soddisfatta congiuntamente alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

**Quesito 2.** La figura del docente/professionista dev'essere quella di un formatore iscritto ad un albo apposito (regionale o nazionale), oppure può consistere in un professionista del tema relativo all'area tematica progettuale?

**Risposta al quesito 2)** L'avviso non prevede l'iscrizione di professionisti ad "appositi albi". Si ricorda che i professionisti devono possedere "l'esperienza nei temi in cui è proposto il progetto" (pag 17 dell'avviso) e che tale esperienza deve essere documentata in modo adeguato dai curriculum vitae.

**Quesito 3.** In caso di integrazione di documenti o di rinvio del plico digitale relativo all'istanza entro i termini dell'avviso quale data e ora di ricezione delle PEC sarà assunta?

**Risposta al quesito 3)** Sarà istruita l'ultima istanza pervenuta in base all'ordine cronologico (data e ora di ricezione).

**Quesito 4.** Come devono numericamente essere costituiti i "gruppi lavoro" per le attività laboratoriali?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

**Risposta al quesito 4)** I “gruppi lavoro” devono essere composti da 25 giovani. Esistono due eccezioni. La prima relativa alla presentazione di un progetto che interessa un numero di giovani tra 20 e 24. In tal caso è ammesso un “gruppo lavoro” pari al numero di giovani per cui è proposto il progetto. Il secondo caso riguarda un progetto il cui numero di giovani interessati determina l’impiego di due o tre “gruppi lavoro,” ma il numero di giovani dell’ultimo gruppo (procedendo a blocchi di 25) non raggiunge il massimo. In tal caso l’ultimo gruppo potrà avere un numero di giovani inferiore. A titolo di esempio per un progetto che interessa 40 giovani, ci sarà un primo gruppo da 25 ed un secondo gruppo da 15. In tal caso sarà ammissibile ripartire i giovani anche in “gruppi lavoro” di pari numero, al fine di equilibrarne la costituzione in termini numerici. Analogo esempio riguarda un progetto che interessa 60 ragazzi, per i quali i gruppi saranno un primo da 25, un secondo da 25 ed un terzo da 10. Anche in questo caso è consentito equilibrare i “gruppi lavoro”, ad esempio costituendoli da 20 giovani ciascuno.

**Quesito 5. (articolato in 2 sotto quesiti)**

**Quesito 5.1)** Devono essere riparti in gruppi lavoro anche gli interventi del tipo “Attività obbligatorie di tipo “frontale””?

**Risposta al sotto quesito 5.2):** No. Le attività “Attività obbligatorie di tipo frontale” non possono essere ripartite o replicate. La relativa quota di contributo è calcolata in base al numero di ore totali erogate a favore della totalità dei giovani ai quali è rivolto il progetto ed in base alla natura dei professionisti coinvolti.

**Quesito 5.2)** Le attività del tipo “laboratoriale-esperienziale” devono essere obbligatoriamente inserite nel progetto?

**Risposta al sotto quesito 5.2):** L’obbligatorietà di tale attività è precisata nell’avviso all’art 5, pag 11 (terz’ultima riga) oltre che nel titolo del relativo paragrafo a pagina 12.

**Quesito 6. (articolato in 2 sotto quesiti)**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

**Quesito 6.1)** Quanti anni di esperienza deve avere un soggetto richiedente il contributo?

**Risposta al sotto quesito 6.1):** Due. Come precisato a pag 7 art 2 (“progetti, che il proponente dovrà descrivere in modo dettagliato nella scheda progetto, dovranno consentire di rilevare una esperienza maturata almeno biennale. L’esperienza sarà misurata nel numero di progetti realizzati nell’ultimo biennio, con almeno un progetto avviato nel 2017 o negli anni precedenti e concluso nel biennio (2017-2018). Tale requisito deve essere posseduto, in caso di ATS da tutti i componenti, pena esclusione della proposta progettuale.”).

**Quesito 6.2)** Quanti anni di esperienza deve avere un professionista e quale differenza esiste tra l’esperienza richiesta al professionista e quella richiesta al proponente?

**Risposta al sotto quesito 6.2):** Al professionista è richiesta una esperienza almeno triennale documentata da curriculum, espressa in termini di “esperienze, almeno triennali, nel campo dei temi del presente avviso da parte del professionista”. La differenza con quella del proponente è che per quest’ultimo deve essere misurata in numero di progetti realizzati nel biennio, come disciplinato dall’art 2.

**Il Direttore del Servizio**  
Alessandro Corrias